



PROTOCOLLO BANDI

N.

SCADENZA
25-05-2011

COMUNE DI PALERMO

SETTORE RISORSE IMMOBILIARI SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI CIMITERIALI

via Lincoln 144 ☎ 0917403423 - FAX 0917403425

e-mail impiantificimiteriali@comune.palermo.it

Ordinanza 172/09

del 10/05/2011

OGGETTO: grave carenza posti salma – Ordinanza contingibile e urgente per motivi di igiene e sanità pubblica art. 50 D.Lgs. n° 267 del 2000.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI CIMITERIALI

Considerato che sin dal suo insediamento ha dovuto fronteggiare una gravissima emergenza derivante dalla carenza pluriennale di posti salma all'interno dei cimiteri comunali viepiù aggravatasi in ragione dei fatti inerenti le condizioni del costone roccioso del Monte Pellegrino che hanno determinato l'inibizione di gran parte del cimitero di S.M. dei Rotoli, nel quale insistono un consistente numero di campi d'inumazione ma che a causa della predetta inibizione, sono oggi inutilizzabili.

Tenuto conto dei relativi rilievi dell'ASP in merito all'accesso di utilizzo dei depositi quale luogo di stazionamento delle salme, appare, indispensabile secondo le considerazioni sopradette e soprattutto nel rispetto dei principi emergenti dalla giurisprudenza in materia, quale onde non aggravare ancor più la situazione di carenza di posti salma nei campi d'inumazione, nel permanere di tale condizione di carenza prevedere che alla scadenza del termine per la riunione dei resti per le salme provenienti da sepolture private nonché per quelle effettuate in ragione della scadenza prescritta per i campi di inumazione da riutilizzare (sei anni), in sostituzione dell'inumazione o reinumazione in campi disporre che le stesse salme vengono cremate e, nel caso di sepolture private l'urna venga riposta nelle sepolture private.

Nel caso di salme provenienti da campi d'inumazione e che dovessero essere trovate non mineralizzate allo spirare del termine dei 6 anni previsti per norma disporre la cremazione e l'assegnazione, e richiesta di cellette per urna cineraria in sostituzione della celletta per resti.

Visto il D.Lgs 267/00;

Considerato che le aree cimiteriali, in base all'art. 824 del Codice Civile, sono e rimangono aree demaniali comunali;

Considerato che l'attuale situazione dei cimiteri comunali, a causa del protrarsi della gravissima carenza di posti nei campi di inumazione, impedisce l'utilizzo in quelli ricadenti nella zona di accesso libero e nella zona "B2 di cui all'Ordinanza n° 163 del 26.06.2008 e successive modifiche;

Tenuto conto che nonostante la proposta del Dirigente del Servizio Gestione Impianti Cimiteriali in merito alla possibilità di utilizzo dei campi di inumazione ricadenti nella zona "A" (totalmente inibita all'accesso) di cui all'Ordinanza n° 163 del 26.06.2008 e successive modifiche, non ha trovato accoglimento nella posizione del Dirigente del Servizio di Protezione Civile, il quale ha ritenuto di confermare l'assoluta impraticabilità della zona "A" a causa del rischio incombente di caduta massi sul quale pare essere sottoposta la zona;

Tenuto conto che il Servizio di Protezione Civile con O.S. del 31.12.2010 ha ritenuto di dover prorogare di ulteriori 6 mesi gli effetti dell'O.S. n° 163 del 26.06.2008 impedendo di fatto l'utilizzazione dei campi ricadenti nella zona interdetta sino al 30.06.2011;

Tenuto conto che tale situazione di fatto determina l'impossibilità di utilizzo di tutti i campi di inumazione già scaduti e ad immediata utilizzabilità nonché la possibilità di fruire di ulteriori campi ricadenti in tale zona che andrebbero a scadere da qui alla fine dell'anno;

Considerato che a brevissimo tempo si esaurirà ogni disponibilità di posti salma per inumazione nel cimitero di S.M. di Rotoli nei campi d'inumazione e che quelli provvisoriamente in disponibilità dell'Amministrazione non appaiono sufficienti a far fronte all'emergenza;

Tenuto conto che l'inevitabile incremento delle salme non potrà che aggravare il problema igienico-sanitario.

Visto l'art. 3 comma 1 lett. g della legge 30 marzo 2001 n° 130 che espressamente prevede *"l'ufficiale di stato civile previo assenso dei soggetti di cui alla lettera b, n° 3 (coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile), o in caso di loro irreperibilità, dopo 30 giorni dalla pubblicazione dell'Albo Pretorio del Comune di uno specifico avviso, autorizza la cremazione delle salme inumate da almeno 10 anni e delle salme tumulate da almeno 20 anni"*;

Tenuto conto che il tempo di permanenza nei campi d'inumazione giusta autorizzazione del Ministero della Salute è stato ridotto da 10 anni a 6 anni

IL DIRIGENTE
(Dott. Gabriele Marchese)

IL SINDACO

Vista e condivisa la superiore relazione

ORDINA

Per mesi sei a decorrere dalla pubblicazione della presente all'albo pretorio e al ricorrere delle condizioni di emergenza igienico-sanitarie rappresentate, che il Dirigente del Servizio Impianti Cimiteriali avrà cura di accertarne la permanenza durante il periodo di vigenza del presente provvedimento, quanto segue:

1. Alla Gesip, gestore in global – service del cimitero di S.M. dei Rotoli, di comunicare al Servizio Gestione Impianti Cimiteriali tempestivamente tutti i dati delle salme che hanno già trascorso il tempo previsto dalla normativa vigente e che siano state rinvenute “ non mineralizzate”, ai fini della corretta indicazione, per motivi di trasparenza, nell'atto autorizzativo del rispetto di quanto previsto dall'art. 3 comma 1 lett. g della Legge 30 marzo 2001 n° 130.
2. Al Servizio Gestione Impianti Cimiteriali, in ragione delle comunicazioni pervenute dalla GESIP, di effettuare l'attività istruttoria di cui all'art. 3 comma 1 lett. g della l. 130/2001, per l'acquisizione dell'assenso dei soggetti di cui alla lettera b) nr. 3 del medesimo articolo, predisponendo, altresì, il provvedimento autorizzativo di cui al punto seguente;
3. All'Ufficiale di Stato Civile, in caso di esito positivo dell'istruttoria di cui al punto 2, di autorizzare la cremazione delle salme rinvenute “non mineralizzate” semprechè sia trascorso il tempo previsto dalla normativa vigente. Resta inteso che tale operazione di cremazione dovrà essere effettuata solamente quando non ricorrono le condizioni per le quali la legge 130/2001 nonché la corrispondente norma regionale n° 18/2010 vietino la cremazione.

IL SINDACO

Avv. Diego Cammarata

